

Penale Sent. Sez. 3 Num. 26868 Anno 2019

Presidente: ANDREAZZA GASTONE

Relatore: CORBETTA STEFANO

Data Udienza: 19/04/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano
nel procedimento a carico di

Giuseppe Cilente, nato a Monza il 02/01/1972

avverso la sentenza del 10/07/2018 del Tribunale di Lecco

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Lecco dichiarava non doversi procedere nei confronti di Giuseppe Cilente in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 99, comma 2, cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso fino all'01/05/2009, essendo il medesimo reato estinto per prescrizione.

2. Avverso l'indicata sentenza, il P.G. territoriale propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui denuncia la violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. Assume il ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato la prescrizione del reato, senza tener conto dell'aumento ex art. 161, comma 2, cod. pen. per effetto della contestata recidiva.

3. In data 27/03/2019 il difensore dell'imputato ha depositato memoria con cui chiede il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Invero, il Tribunale ha indicato in nove anni (sei anni, aumentati della metà per la contestata recidiva) il termine massimo di prescrizione, maturato il 01/05/2018, essendo i fatti contestati fino all'01/05/2009.

E' ben vero che il Tribunale, come dedotto dal ricorrente, non ha tenuto conto del principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui la recidiva qualificata - come la recidiva reiterata - quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma 2, cod. pen. (Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017 - dep. 08/02/2018, Scaragli, Rv. 272015; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016 - dep. 25/11/2016, Lofiego Raco, Rv. 268214).

Si osserva, tuttavia - in ciò correggendo *in parte qua* la motivazione della sentenza impugnata - che il reato si era prescritto in data antecedente all'emissione del decreto di citazione il 13/10/2017, primo atto interruttivo.

3. Ai sensi dell'art. 157, comma 1, cod. pen. "la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto". Il successivo comma 2 stabilisce che "per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante".

Di conseguenza, come si desume dalle disposizioni appena indicate, per determinare il tempo necessario a prescrivere il reato occorre tener conto dell'aumento massimo delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, da applicarsi sulla pena massima prevista per il singolo reato, e non, come implicitamente pare assumere il ricorrente, sul termine di sei anni, ove, come nella specie, il delitto sia punito, nel massimo, con una pena inferiore a quel termine. Invero, la previsione di cui alla parte finale dell'art. 157, comma 1, cod. pen. (secondo ^{cu'} il reato ~~si~~ estingue ~~il reato~~ decorso "comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto") può trovare applicazione solo nel caso in cui, anche all'esito dell'aumento per le circostanze aggravanti ad effetto speciale, il termine risulti inferiore a sei anni.

Deve perciò affermarsi il seguente principio: nel caso in cui un delitto sia punito, nel massimo, con la pena inferiore a sei anni di reclusione, ove sia contestata una circostanza ad effetto speciale, per determinare il tempo necessario a prescrivere l'aumento per detta aggravante va calcolato sul massimo edittale e non sul termine di sei anni.

4. Venendo al caso in esame, il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è punito, nel massimo, con la pena di quattro anni di reclusione; su tale pena va calcolato l'aumento della metà per la recidiva, quale circostanza ad effetto speciale (comportando, la relativa applicazione, l'aumento della metà, quindi superiore a un terzo), sicché il termine di prescrizione è di sei anni. Pertanto, poiché il reato è stato commesso il 01/05/2009, la prescrizione è maturata il 01/05/2015: prima, come detto, dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, sicché, ovviamente, una volta che il reato è prescritto, non può tenersi conto dell'ulteriore aumento ex art. 161 cod. pen.



P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.G.
Così deciso il 19/04/2019.

A